

D.lgs.159/2011 – codice antimafia (CAM)

PROBLEMATICHE GENERALI DI GESTIONE

Pistoia- Ordine dottori commercialisti 24 maggio 2024

Dott.ssa Silvia Cipriani
Tribunale di Firenze

MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA INTRODOTTE DALLA LEGGE 17/10/17 N. 161 E RIFLESSI SULLE ATTIVITA' GESTORIE

COMPETENZA DISTRETTUALE DEI TRIBUNALI e ISTITUZIONE DI COLLEGI O SEZIONI SPECIALIZZATI (ART 5 co. 4 CAM)

- Specializzazione nel merito quanto ai presupposti applicativi (pericolosità e sproporzione o reimpiego)
- specializzazione per ciò che riguarda i profili gestori – immediata esecutività della confisca già dal provvedimento di primo grado - approccio non meramente custodiale – punto cruciale

TRATTAZIONE PRIORITARIA Art. 34TER *“è assicurata la prioritaria assoluta nella trattazione dei procedimenti di prevenzione PATRIMONIALE”* il comma 2 detta disposizioni organizzative finalizzate a realizzare concretamente la trattazione prioritaria.

FINALITA' DELLA GESTIONE DEI BENI – principi generali

Art 35 co 5 CAM delinea le PRIME DUE DIRETTRICI dell'amministrazione che deve essere compiuta dall'amministratore giudiziario (criteri già previsti prima della riforma del 2016):

PER CONTO DI CHI SPETTA *“l'Amministratore giudiziario ha il compito di provvedere alla gestione, custodia e alla conservazione dei beni sequestrati”* - quindi salvaguardia del bene;

CRITERI DI EFFICIENZA ECONOMICA *“~~anche~~ Al fine di incrementare se possibile la redditività dei beni”* ; (L. 161/2017 ha eliminato la parola anche)

FINALITÀ SOCIALE – TERZA DIRETTRICE (introdotta con L. 161/2017 per la fase di gestione del Tribunale art 41 co.2ter possibilità di concedere in affitto o comodato l'azienda per finalità sociali (norma speculare ART 40 co.3ter per beni immobili)

- -

FINALITA' DELLA GESTIONE DEI BENI – principi generali

Finalità economica minima: Amministrazione per conto di chi spetta

Finalità economica massima: possibile incremento del valore economico dei beni

Finalità prospettica dell'amministrazione dei beni: anticipare una possibile destinazione dei beni per interessi pubblici

-

FINALITA' DELLA GESTIONE DEI BENI – principi generali

AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA *“l'Amministratore giudiziario ha il compito di provvedere alla gestione, custodia e alla conservazione dei beni sequestrati”*

salvaguardia del bene-

Significato: salvaguardia del valore del bene ma anche, ove possibile, salvaguardia del bene nella sua individualità;

Gestione nelle diverse fasi della procedura (sequestro, confisca primo grado ecc.): differenze

Aziende prive di valore (es. scatole vuote, forte indebitamento ecc.) possibili scelte :

- 1) dissequestro e rigetto confisca - riferimento normativo art 40 co 5ter per i beni mobili «privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili»; possibile interpretazione analogica per le aziende;
- 2) sequestro e confisca nel caso di beni fortemente rappresentativi della pericolosità (in particolare quella qualificata ex art 4 CAM); riflessi e problematiche di gestione (es. inquinamento, bonifiche messe in sicurezza, costi ecc).

FINALITA' DELLA GESTIONE DEI BENI – principi generali
“Al fine di incrementare se possibile la redditività dei beni”
obbiettivo economico massimo

- Dati caratterizzanti: l'amministratore giudiziario non è un imprenditore (non conferisce capitali assumendo rischio di impresa) ma deve assumere un principio imprenditoriale/manageriale (una sorta di manager giudiziario) se del caso avvalendosi di coadiutore o propositi ;

Profilo di redditività da bilanciare con gli altri fini dell'amministrazione

PRINCIPIO DI EQUITA'- TRANSAZIONI

OBIETTIVI DELLA GESTIONE dei beni – principi generali

finalità sociale- beni al servizio di interessi pubblici

novità

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA n. prot. m_dg.DOG. 62327.U del 14.3.2022-

“assegnazione per finalità di giustizia autoveicoli sottoposti a sequestro o a confisca di prevenzione”, onde procedere ad eventuale assegnazione delle stesse a norma dell’art. 40, comma 5 bis e 48 co 12 d.lgs. 159/11 .

Oggetto: veicoli in sequestro **DI CILINDRATA INFERIORE A 1600 CC**

- immatricolati da non più di 7 anni

- in buono stato manutentivo

Interpretazione Tribunale di Firenze: non si applica ai beni che appartengono a complessi aziendali perché strumentali alla azienda

FINALITA' DELLA GESTIONE dei beni – principi generali
BILANCIAMENTO DELLE TRE FINALITA'

Corollari:

- Amministrazione dell'A.G. sotto la direzione del Tribunale e del G.D. - differenze con amministrazione dell'imprenditore privato.
- Rilevanza del profilo economico – differenza tra equilibrio economico e profitto.
- Profitto quale obiettivo economico massimo - bilanciamento con finalità delle misure di prevenzione (che non è quella di garantire allo Stato un incremento patrimoniale) e con la possibile destinazione dell'azienda a fini sociali (affitto o comodato); esperienze virtuose (gestione alberghi per covid e profughi).
- Riflesso nel rapporto con gli stakeholders (es. transazioni), **L'EQUITÀ COME DIRETTRICE DI FONDO, ESPERIENZE.**

MODALITÀ PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE E LA GESTIONE VIRTUOSA

ESECUZIONE DEL SEQUESTRO

- Non è disciplinata puntualmente e si riscontrano sul territorio nazionale molte prassi.
- Momento cruciale per indirizzare le attività gestorie secondo le finalità individuate dal CAM.
- Necessita di attività organizzative, calibrate ovviamente sulla base della tipologia dei beni in sequestro.
- E' in questo frangente che si possono acquisire le prime notizie utili ai fini gestori ed anche di merito (identificazione presenze all'interno dell'azienda, individuazione dei lavoratori effettivi, accertamento di profili di regolarità soprattutto per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro, conformità amministrativa ecc).
- Tribunale di Firenze (linee guida) ha previsto la possibilità di **incontri preliminari**, (nell'imminenza del deposito del provvedimento di sequestro) con l'amministratore nominato e con l'organo delegato all'esecuzione, al fine di consentire la nomina di eventuali figure professionali specifiche in ausilio;
RILEVANZA- CRITICITA'.

MODALITÀ PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE E LA GESTIONE VIRTUOSA

ESECUZIONE DEL SEQUESTRO

- Ulteriore argomento a favore di organizzazione preventiva

Art 51bis «Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34 bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ... nonché tutti i provvedimenti giudiziari comunque denominati relativi alle imprese e a società o a quote delle stesse, **sono iscritti al registro delle imprese su istanza della cancelleria entro il giorno successivo al deposito in cancelleria**».

Interpretazione del Tribunale di Firenze: *ratio* della disposizione è quella di garantire la concreta esecuzione del sequestro evitando la cessione a terzi delle quote o dei beni aziendali e quindi la norma deve essere interpretata nel senso che, ove l'esecuzione sia differita, l'iscrizione avvenga entro il giorno successivo all'avvenuta esecuzione del sequestro.

MODALITÀ PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE E LA GESTIONE VIRTUOSA ESECUZIONE DEL SEQUESTRO

BENI PRESENTI IN TERRITORIO ESTERO

Protocollo sottoscritto in data 18.12.2019 tra Tribunale di Firenze e Procura della Repubblica in virtù del quale si è convenuto che “l’esecuzione del sequestro di prevenzione e della eventuale successiva confisca, in presenza di beni presenti in territorio estero, siano sempre curate dall’ufficio del Pubblico Ministero Distrettuale, anche in presenza di proposte inoltrate dal Direttore della DIA o dal Questore. Allo stesso modo si procederà comunque nel caso di espressa richiesta del Procuratore Distrettuale. Negli altri casi il Tribunale provvederà all’esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca con delega diretta all’organo individuato dallo stesso Tribunale, con eventuale facoltà di subdelega”.

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E UFFICIO DI COADIUZIONE ART. 35 DLGS 159/2011

- **ART. 35, co. 1:** A.G. scelto nella sezione ordinaria dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari
(link: <https://amministratorigiudiziari.giustizia.it/PST/RAG/AreaRiservata/Account/LogiNADN.ASPX>);
- **artt. 35, co. 2bis e 41 co.1:** se oggetto del sequestro è (anche) un'azienda, l'A.G. viene scelto tra quelli iscritti nella "sezione degli esperti in gestione aziendale" dell'albo nazionale degli amministratori). Nel caso di gestioni particolarmente complesse può nominare più amministratori giudiziari, e stabilisce se essi possano operare disgiuntamente (o congiuntamente) (artt. 35, co.1);
- **ART 35 co. 2 – ROTAZIONE E TRASPARENZA – ambiti territoriali-**
- **Art. 35 co. 5 –** riveste la qualifica di ufficiale giudiziario- corollari es. dovere di denuncia; questione controversa SIT; esperienze -rilevanza

IL KIT DELL'AMMINISTRATORE: Le linee guida del tribunale di Firenze

**AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E UFFICIO DI COADIUZIONE
ART. 35 DLGS 159/2011**

**LE DIVERSE FIGURE DEL COADIUTORE E DEL COLLABORATORE
(Cass. Sez. I n. 42718 del 13.09.2024)**

Distinzione rilevante anche ai fini della liquidazione del compenso

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E UFFICIO DI COADIUZIONE ART. 35 DLGS 159/2011

IL COADIUTORE

“coadiutore” è colui che svolga, sotto la responsabilità dell’A.G., **tutte le attività conseguenti all’imposizione del vincolo e funzionali allo svolgimento, da parte dello stesso A.G., di quelle attività – “eccezionali” rispetto all’ordinaria gestione di un bene da parte di un privato** – la cui esecuzione si renda necessaria “a causa” del sequestro di prevenzione (cioè che, senza di esso, non sarebbero state svolte dal titolare del bene, secondo un criterio di ordinaria diligenza);

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E UFFICIO DI COADIUZIONE ART. 35 DLGS 159/2011

COLLABORATORE

«collaboratore» è qualsivoglia soggetto della cui opera e **dei cui servizi sia necessario servirsi per la custodia, gestione e amministrazione** (ordinaria e straordinaria) del bene in sequestro e la cui individuazione l'A. G. sottopone all'autorizzazione del G.D. solo per il doveroso coordinamento delle attività sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ma che – ove il bene non fosse stato sequestrato – **il titolare avrebbe liberamente scelto sul mercato, senza che il particolare profilo professionale dell'opera** (ad esempio, un legale o un consulente del lavoro o fiscale) o la rilevanza “strategica” dell'incarico (ad esempio, l'amministratore unico di una società) autorizzi l'adozione di un criterio diverso

Distinzione coadiutori – collaboratori

Rilevanza ai fini del regime dei compensi - Art .42 dlgs159/2011

Art.42, co. 4: COADIUTORI il compenso è liquidato dal Tribunale e grava in via finale sempre sullo Stato (che, in caso di restituzione dei beni, non potrà recuperare il menzionato esborso) *La sua retribuzione è a carico dell'amministratore giudiziario, sotto forma di 'spesa sostenuta' (e con inserimento della medesima nel conto della gestione ai sensi dell'art. 42 co.3 d.lgs. n.159 del 2011)*” (così p. 4, Cass., I, sentenza n. 42718 del 13/09/2020 dep. il 17.10.19, Coop. Agr. Agro Verde);

Art. 42 co 1 e 2: COLLABORATORI, sono *“spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni”*, sono corrisposti dall'A.G. ex art.42 co. 1 e 2 previa autorizzazione del G.D. e gravano sempre sulla c.d. gestione (cioè sull'eventuale attivo derivante dal bene cui afferiscono, essendo oneri funzionali alla sua manutenzione o all'aumento della sua redditività) e, ove anticipate dall'erario (ad esempio, per una momentanea carenza di liquidità), determinano – nel caso di restituzione del bene – un diritto dello Stato al loro recupero (appunto perché lo Stato, anticipandone il costo, si è provvisoriamente sobbarcato un onere che comunque sarebbe spettato al titolare del bene - Cass., Sez. 2, n 12000 del 14/01/2020 Italgas Reti s.p.a.)

coadiutori – collaboratori
REGIME DEI COMPENSI – QUESTIONI PROBLEMATICHE

COADIUTORI

- Coadiutore che venga in seguito assunto con contratto di prestazione d'opera dalla società sottoposta ad amministrazione –il compenso allo stesso è a carico di quest'ultima e non dell'erario. (*Cass. Sez. 2, **Sentenza n. 12000** del 14/01/2020 Cc.*)
- Il titolare dei beni sequestrati è titolare di un evidente interesse a far accertare la qualifica giuridica come collaboratore o coadiutore in caso di revoca del sequestro (*Sez. 1, **Sentenza n. 4956** del 12/10/1998 Cc.- sub art art 2octies co 3 L 575/65*)
- L'A.G. ha diritto alla liquidazione del compenso anche se le spese non sono state anticipate (*Cass. Sez. IV n 45209 del 10/10/19*)

coadiutori – collaboratori
REGIME DEI COMPENSI – QUESTIONI PROBLEMATICHE

COLLABORATORI

- le spese sostenute per i compensi dei lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta a confisca, nel caso di restituzione alla parte privata del bene, sono a carico del privato e non dell'erario (Cass. Sez. 5, *Sentenza n. [874](#) del 20/10/2020*)

PROPOSTO/IMPREDITORE E SUOI FAMILIARI I DIVIETI – IL RAPPORTO AG/PROPOSTO- I POSSIBILI RUOLI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE

I DIVIETI Art. 35 co. 3

- il proposto non può essere nominato AG, coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nelle attività di gestione
- i divieti di nomina si estendono anche al coniuge, ai parenti, agli affini e alle persone con esse conviventi, le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili nonché a persone già sottoposte a misure di prevenzione o condannate con pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici....

LE PRASSI

- Interpretazione dei divieti riferiti a ruoli gestori e decisionali. Operatività dei divieti per ruoli meramente esecutivi. Esclusione .
- **Imprese sane ma a forte caratterizzazione personale: possibili scelte gestorie.**
- **Esperienze** (strutture ricettive, concerie ecc.). **I contratti di consulenza. I fattori che condizionano le scelte gestorie es. dimensione/ tipologia/ pericolosità/ contesto ambientale/localizzazione.**
-

TRIBUNALE – G.D. COMPITI E SINERGIE

Art 38 Regola generale

La gestione è attribuita al GIUDICE DELEGATO che si avvale dell'amministratore giudiziario " fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello" (art 38 co. 1) " con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia " (art. 38 co. 3)

Gestione del tribunale ripartita in:

- **competenze del solo giudice delegato** (es art 41 co.1 quinquies- prosecuzione PROVVISORIA; ART 41 co 1 autorizzazione nomina attestatore; ART 41 co. 2BIS affitto di azienda)
- Art 35 regola generale « l'Amministratore giudiziario svolge i propri compiti sotto la direzione del giudice delegato».
- **Competenza dell'organo collegiale** (es. art. 41 co.1 ter « il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore.. determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario» ; **art. 41 co. 1 sexies:** udienza e decisioni sulla prosecuzione/ messa in liquidazione; ART 40 co.5TER vendita beni)

MODALITÀ CONCRETE DI GESTIONE – RILEVANZA DEL COSTANTE COORDINAMENTO COLLEGIO/GD/AG - PRASSI

MODALITÀ PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE E LA GESTIONE VIRTUOSA i soggetti preposti alla gestione fino al decreto di confisca di secondo grado IL RUOLO dell'ANBSC

Coinvolgimento dell'ANBSC anche per le fasi di competenza del tribunale

- **ART 35 co. 2ter** l'amministratore può essere nominato dal tribunale anche tra il **personale dipendente dell'Agenzia** di cui all'art 113 bis; COINVOLGIMENTO DEL SINGOLO E NON DELL'ENTE
- **PROPORRE** **ART 40 CO. 3TER** " *l'amministratore giudiziario , previa autorizzazione scritta del giudice delegato, **anche su proposta dell'Agenzia**, può in via prioritaria concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'art 48 co 3 lett c..."* ; **art 41 co 2 ter** « anche su proposta dell'agenzia... affittare aziende... concederla in comodato a enti...»
- **CONOSCERE E PARTECIPARE:** L'Agenzia è chiamata a partecipare a varie fasi della gestione del Tribunale (es **udienza ex art 41 co.1sexies e udienza di verifica dei crediti**) e riceve comunicazione degli atti più rilevanti di gestione autorizzati dall'GD o dal Tribunale (es. **ART 20 CO 5 -art 36 co 3; art 38 co2 - art 59 co 2**).
- **COADIUVARE** **ART 40 CO. 1** G.D. gestisce "avvalendosi dell'attività di ausilio dell'Agenzia"; **art 112** « l'agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione...»; modalità – esperienze – richiesta di ausilio per attività di bonifica/messa in sicurezza siti inquinati; rapporti tra A.G. e ANBSC
Fino la decreto di confisca emesso dalla Corte di Appello non sono previsti rapporti diretti tra A.G. e agenzia (**art 40 co1**), il rapporto passa sempre attraverso un provvedimento del Tribunale (presidente, G.D. o collegio).

MODALITÀ PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE E LA GESTIONE VIRTUOSA

Altri soggetti e strumenti di ausilio per la gestione aziendale

CENNI

Rapporti con Prefetture

Art. 41ter - tavoli provinciali permanenti: Istituiti dal Prefetto; Finalità di ausilio all'AG sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato (e ausilio anche all'Agenzia)

Art. 112 (nuclei di supporto): - per la fase gestita dall'ANBSC

Strumenti finanziari:

- Art 41 bis- «strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate» : risorse di cui « alle lettere a) e b) del comma 196 art 1 L. 20.12.2015 n. 208 – DM esecutivi INTERMINISTRIALI MISE: **DM 4.11.2016** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del 21 dicembre 2016., integrato dal **DM 5.11.2019** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2019..

Sinergie:

art 41 co 1 quater l'AG , previa autorizzazione del GD «conferisce la manutenzione ordinaria e straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro , beni e servizi già sequestrate o confiscate»

MODALITÀ PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE E LA GESTIONE VIRTUOSA ORGANIZZAZIONE DEL FASCICOLO DI GESTIONE

ORGANIZZAZIONE FASCICOLO DI GESTIONE – sotto-fascicoli (esecuzione - rendiconto di gestione - art. 41 - verifica crediti) – rilevanza negli uffici di medie dimensioni dove minore è la specializzazione dei giudici e del personale di cancelleria e maggiore il *turnover* – importanza ai fini del controllo della gestione –

Atti dell'amministratore: - **Informative/ istanze/ informative riservate** (es notizie di reato ecc);
- prassi operative Firenze: invio per pec alla cancelleria (deposito formale) e invio di copia di cortesia anche in formato word alla mail del GD - obiettivo di ridurre i tempi della decisione- profilo essenziale nella gestione delle aziende.

DIRETTIVE del GD e del Tribunale: scritte e orali, l'importanza dei colloqui

Fascicolo di gestione caratteri : - principio generale riservatezza
- atti ostensibili alle parti per legge
- atti ostensibili alle parti per disposizione del tribunale – finalità

GESTIONE RELAZIONE EX ART. 36

CARATTERI – SCOPI -

art. 36 co. 4 – finalità- modalità- il «*presumibile valore di mercato dei beni*»

ART. 37 CO. 3 F.U.G.

art 37 co 3 – “ le somme apprese o riscosse a qualsiasi titolo dall’amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quello derivanti dalla gestione di aziende , affluiscono al Fondo unico di giustizia di cui all’art 61 co. 23 DL 112/2008 convertito in L 133/2008:

interpretazione FIRENZE- in caso di imprese individuali se il CC è intestato alla persona e risulta funzionale all’impresa i soldi non vanno al fug. Ci vuole autorizzazione GD per profili valutativi.

art 37 co.4 – Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

GESTIONE
DELLE AZIENDE
ART 35BIS - ART 41

SEQUESTRO E CONFISCA DELLE QUOTE E DEL COMPLESSO AZIENDALE

art 24 co . 1bis : “ il Tribunale quando ordina la confisca di partecipazioni sociali totalitarie , ordina la confisca anche dei relative beni costituiti in azienda ai sensi dell’art. 2555 ss cc”

art 41 co. 6 : “ nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l’amministratore giudiziario esercita I poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrate...”

SEQUESTRO/CONFISCA DELLE SOLE QUOTE

A. G. si inquadra con riferimento concettuale alla figura del Custode giudiziario

(ES. figure Curatore dell'eredità giacente o del Curatore fallimentare. In tal senso Cass. pen., Sez.II, n.8488/2019; Cass. pen., Sez.V, n.24663/2018; Cass., Sez.I civ., 14.9.1991 n. 9605; Cass., Sez.I civ., 14.1.1993 n. 404; Cons. di Stato, Sez.IV, 4.12.20 17 n. 5668;

A.G. gestisce un patrimonio separato

GESTIONE PROVVISORIA ART. 41 CO. 1 QUINQUES

Rilevanza :

- L'impostazione iniziale può indirizzare l'attività gestoria in modo proficuo oppure comprometterne gli esiti.

questioni :

- tempi della gestione provvisoria e della presentazione della relazione ex art 41co.1 (relazione da presentare entro mesi tre prorogabili a mesi sei) – natura ordinatoria del termine – caratteristiche dell'azienda;
- gestione provvisoria quale FASE ESSENZIALE per la conoscenza della effettiva realtà aziendale e delle reali problematiche;
- possibile proroga del termine di mesi sei per il deposito della relazione con le decisioni sulla prosecuzione/liquidazioni – casistica - valutazioni - rilevanza

GESTIONE PROVVISORIA -EFFETTI

Art. 41 CO. 1 QUINQUES - *VIGE L'ULTRATTIVITA' DELLE AUTORIZZAZIONI*

« in ogni caso, entro 30 giorni dall'emissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività di impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma uno sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciata i titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compensi sequestrati»

Art 35bis co. 2 - *SONO SOSPESI LE SANZIONI* – IL SANTO PROTETTORE DEGLI AA.GG.

« Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41 comma uno lettera C gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti su l'azienda sequestrati dalle pubbliche amministrazioni sono un notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione sentito il giudice delegato.

GESTIONE PROVVISORIA -EFFETTI

Art. 35BIS CO. 3 - SONO SOSPESSE LE INTERDITTIVE

«dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti»

Art 41 co 1 octies – NON OPERANO LE CAUSE DI SCIoglimento PER RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE e non si applicano artt. 2446 co. 2 e 3 , 2447, 2482ter cc
fino ad approvazione programma definitivo - rilevanza del patrimonio netto negativo in questa fase-

GESTIONE PROVVISORIA - RAPPORTI PENDENTI

ART. 56 co. 1 - CONSENTE DI GESTIRE TEMPORANEAMENTE SENZA SUBENTRO

«dalla data del sequestro e fino alla eventuale decisione di subentro sono sospesi i contratti relativi all'azienda sequestrata o stipulati dal proposto non ancora eseguiti in tutto o in parte»;

ART. 56 co. 3 – PROSECUZIONE PROVVISORIA

«ENTRO TRENTA GIORNI dall'esecuzione del sequestro il gd autorizza la prosecuzione provvisoria dei rapporti pendenti che perde efficacia a seguito della dichiarazione di cui al co. 1.» **NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE - REALTA' AZIENDALI COMPLESSE -**

Art. 54bis –IMPORTANZA DELLE TRANSAZIONI ANCHE AI FINI DELLE DECISIONI SULLA PROSECUZIONE/ LIQUIDAZIONE- CRITERI- RICHIAMO AI PRINCIPI DI EQUITA

«pagamento debiti anteriori al sequestro se relativi a «rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione»; **il G.D. può autorizzare l'AG a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti (NB EX ART 57 CO.1 QUESTI CREDITORI SONO COMUNQUE SOGGETTI ALLA VERIFICA DEI CREDITI E EX 59 CO.6 POSSONO IMPUGNARE IL PROGETTO DI STATO PASSIVO e art. 61) -'**

GESTIONE PROVVISORIA separazione delle masse

ART. 37 co. 5 PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE E CONTABILE « *l'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti*»

Art. 41 co. 3 « si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'art. 42 in quanto applicabili»

ART. 42 co.1 «...prelevamento ... di somme riscosse a qualunque titolo ... o comunque nella disponibilità della procedura... » e in subordine art. 42 co 2 « ... anticipate dallo Stato con diritto al recupero....» .

Modalità e limiti:

- **Autorizzazione GD – CRITERI** – impresa che non ha liquidità- scatole vuote- conseguenze.
- **Somme nella disponibilità procedura-** possibilità di richiedere i fondi al FUG
- **Possibilità/Opportunità di previa convocazione assemblea** per chiedere ai soci una ricapitalizzazione della società. Scopi -

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE RELAZIONE EX ART 41 co. 1 CAM

L'attestazione di veridicità dei dati

art 41 co 1 lett C: *«nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma che **DEVE** essere corredato, **PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO**, della relazione di un professionista...».*

Obbligatorietà della relazione- questione problematica – argomenti a sostegno del suo carattere facoltativo-

Costo dell'attestatore: a carico della procedura o dell'impresa? Tesi a confronto.

UDIENZA EX ART. 41 CO.1 SEXIES.

Art. 41 co 1 sexies *«Il tribunale esamina la relazione di cui al comma uno, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 CPP con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono».*

- **sub procedimento/ l'importanza della corretta gestione del fascicolo;**
- **partecipazione facoltativa;**
- **vanno citati per l'udienza tutti i soggetti indicati dalla norma; locuzione «difensori delle parti». Quali parti?** Interpretazione: solo le parti costituite e interessate alla/alle società quindi anche eventuali terzi ma solo se intestatari di quote. QUESTIONE DIBATTUTA
- **la relazione dell'A.G. è ostensibile alle parti?** possibili interpretazioni: 1) solo la parte relativa al valore dei beni ex art 41 co 1bis che richiama art 36 co. 4 cam; 2) tutta la relazione per garantire un pieno contraddittorio; tempi della comunicazione; prassi Firenze; CONFRONTO

UDIENZA EX ART. 41 CO.1 SEXIES. GLI ESITI

Prosecuzione - programma – direttive – verifiche

**Messa in liquidazione art 41 co 5 - la richiesta di messa in liquidazione da parte del
proposto- criticità**

MESSA IN LIQUIDAZIONE

Il provvedimento con il quale il tribunale per le misure di prevenzione abbia disposto la messa in liquidazione di società oggetto di confisca, già ammessa al programma di prosecuzione aziendale ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile davanti alla corte di appello. Quindi, possibilità di tre gradi di giudizio sui provv.ti gestori ex art.41 (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 20161 del 28/02/2022, Rv. 283090 – 01).

GESTIONE DEI BENI MOBILI/IMMOBILI
ART. 40 DLGS 159/2011

GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

ART 40 CO 2 BIS:

- ESECUZIONE DEL SEQUESTRO E DIFFERIMENTO DELLO SGOMBERO**
- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE- CRITERI E RUOLO AG. –**

ART. 40 CO 3 BIS – LOCAZIONE E COMODATO – TERMINI MASSIMI – AUTORIZZAZIONE GD

ART. 40 CO 3TER – COMODATO A SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 48- RAPPORTI CON anbsc

ART 40 CO 5 TER – VENDITA DEI BENI in caso di pericolo di deterioramento

Art. 40 co 5 ter- distruzione beni privi di valore, improduttivi , oggettivamente inutilizzabili o inalienabili

RENDICONTO DI GESTIONE
E
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

LIQUIDAZIONE COMPENSI
criteri di liquidazione

ART 42 DLGS 159/2011
E
D.P.R. 7 OTTOBRE 2015, N. 177

PRASSI TRIBUNALE FIRENZE:

- **CALCOLO-**
- **DETERMINAZIONE COMPENSO**
- **INSERIMENTO NEL RENDICONTO DI GESTIONE**
- **CONTRADDITTORIO**
- **LIQUIDAZIONE**

LIQUIDAZIONE COMPENSI TETTO MASSIMO

Art. 4 D.L. 5/1/2023 n.2 conv. con legge 3/3/2023 n.17 Compensi degli amministratori giudiziari

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.».
2. «1 -bis . Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2 -bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». (G.U.6/3/2023